

*una storia di fiducia  
che non si è mai interrotta...*



## UTILIZZO E CONTROLLO DEL “GREEN PASS” NELLE STRUTTURE SANITARIE

*Redatta da AISIC-Associazione Imprese Sanitarie in Campania  
In collaborazione con Elios Engineering srl*

### Come funziona la Certificazione verde COVID-19



#### Vaccinazione, test, guarigione

La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.



#### Notifica emissione Certificazione rilasciata dal Ministero della Salute

L'emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. E da quel momento puoi scaricarla accedendo alle piattaforme digitali dedicate. Riceverai l'email da "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da "Min Salute".




#### Certificazione sicura e protetta con QR code univoco

La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato.



#### Verifica dell'autenticità e validità della certificazione

L'autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l'APP nazionale **VerificaC19**. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.



## Indice generale

### “ Utilizzo e Controllo Green Pass”

1	Introduzione
1.1	Scopo
2	Responsabilità ed esclusioni
3	Soggetti deputati al controllo
3.1	Incaricati interni
3.2	Responsabili esterni
3.3	Mancata esibizione o esibizione non valida del Green Pass
3.4	Oneri per le ditte con lavorazioni in appalto
4	I chiarimenti: Domande e risposte
5	Le sanzioni

## 1 Introduzione

La Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate* nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione **digitale e stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;

Dal **15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

**La Certificazione verde COVID-19** è già richiesta inoltre per:

- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in **residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture socio-sanitarie**; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
- permanere da parte di **accompagnatori di pazienti** non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici;

E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere (**dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici**). **Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso**

alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare). La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

## **Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122- Impiego della vaccinazione in strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie**

*L'articolo 2 – integrando il DL 44/2021 – dispone (a decorrere dal 10 ottobre 2021) l'introduzione dell'obbligo vaccinale (e non del semplice possesso del green pass) per l'accesso ai locali delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.*

Ricordiamo, innanzitutto, che il DL 44/2021 ha introdotto **l'obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”.**

“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” e la sanzione è rappresentata, quando l'assegnazione a mansioni diverse che non implicano rischi di diffusione del contagio non è possibile, nella perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

La norma amplia il novero dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale a **“tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.”** con una netta differenza:

- per quanto riguarda i lavoratori impegnati da **contratti esterni** (comma 3), a prescindere dal titolo giuridico in base al quale operano nella struttura interessata, si prevedono l'obbligo vaccinale, i controlli posti a carico dei responsabili delle strutture e dei rispettivi datori di lavoro e le medesime sanzioni previste per i casi precedenti;
- per quanto riguarda i lavoratori interni (ossia dipendenti delle strutture sanitarie in esame), la norma (comma 4) estende loro sia l'obbligo vaccinale sia i controlli e le sanzioni indicate nell'art. 4 del DL 44/2021.

Quanto alle **verifiche**, si prevede (comma 3) che le stesse sono a carico dei **responsabili delle strutture** interessate e dei datori di lavoro e che possano essere condotte *“acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.*

## 1.1 Scopo

La presente istruzione operativa è stata redatta in conformità alle disposizioni del Decreto Legge del 16.09.2021 Art. 3. **Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la **certificazione verde COVID-19**, di cui all'articolo 9 comma 2 del D.L. 22/4/21.

Tale istruzione dovrà essere seguita da **ogni Datore di Lavoro** in funzione della peculiarità dei luoghi e dell'organizzazione, nel rispetto del comma 4 (i Datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni) e nel rispetto del comma 5 (definizione delle modalità operative per le verifiche, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'**accesso ai luoghi di lavoro**).

## 2 Responsabilità ed esclusioni

Le responsabilità dell'applicazione di tale procedura sono:

### Datore di lavoro della ditta

- Incarica formalmente i soggetti idonei allo svolgimento dei controlli (interni o esterni);
- Raccoglie la dichiarazione di responsabilità di ogni ditta esterna che opera in appalto presso i propri luoghi di lavoro;
- Si assicura, in caso di mancata esibizione di green pass in corso di validità, il divieto di accesso ai luoghi di lavoro;
- Vigila sull'applicazione della procedura e sul comportamento degli altri soggetti coinvolti, riservandosi di chiedere evidenze ove ritenuto opportuno;

### Datore di lavoro ditta esterna che opera in appalto

- Adegua la propria organizzazione in conformità ed aderenza al D.L. 16.09.21;
- Dichiarare alla ditta in cui presta servizio la propria responsabilità per la conformità alla normativa, con specifico riferimento ai propri dipendenti operanti presso il luogo di lavoro considerato;
- Fornisce, su richiesta, evidenza dei controlli effettuati, anche a campione sul proprio personale;

Sono esclusi dall'esibizione, e dal possesso, del Green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Port. 0035309 del 04/08/2021)

## Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai **bambini sotto i 12 anni**, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai **sogetti esenti** per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- ai cittadini che hanno ricevuto il **vaccino ReiThera** (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di **vaccinazione anti SARS-Cov-2** rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della **Repubblica di San Marino**, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021;

## 3 Soggetti deputati al controllo

Per l'accesso ai locali il datore di lavoro può incaricare al controllo del personale uno/più soggetti interni (dipendenti) o uno/più soggetti esterni (ad esempio una società che offre servizi di guardiania/vigilanza presso lo specifico luogo di lavoro).

I soggetti deputati al controllo devono verificare il **possesso del Green Pass** di tutto il personale che ha accesso ai luoghi di lavoro.

Il controllo deve essere effettuato mediante l'**App VerificaC19** disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e Apple.

### 3.1 Incaricati interni

Ove il datore di lavoro individui un **incaricato interno** per la verifica dell'accessibilità al luogo di lavoro, l'incarico avviene formalmente attraverso il Modulo 001 allegato alla presente procedura operativa.

L'incaricato mediante l'app Verifica C19 ha la possibilità di constatare la validità del green pass di tutto il personale che accede ai luoghi di lavoro. Attraverso l'app è possibile visualizzare la **regolarità del certificato**, il nome ed il cognome del possessore nonché la data di nascita.

L'incaricato non ha la facoltà di richiedere documento di riconoscimento, tuttavia, qualora ci fosse una conoscenza diretta del personale controllato ed il nome o il cognome non corrispondessero a quanto già noto deve comunque attivarsi con la procedura di mancata esibizione descritta nel seguito della presente procedura operativa.

Sebbene il D.L. del 16/09/2021 preveda la possibilità di svolgere un controllo a campione, la verifica deve essere sempre estesa a tutto il personale in ingresso. Questo consente di evitare registrazioni circa il campione esaminato e valutazioni sulla idoneità o meno del campione preso in esame.

### 3.2 Responsabili esterni

Ove il datore di lavoro individui un **soggetto esterno**, deve essere effettuata una nomina al responsabile esterno anche in conformità al Reg UE 2016/679 e D. Lgs 101/2018.

Tale incarico è registrato con l'ausilio del Modulo 002 allegato alla presente che deve essere siglato dal Datore di Lavoro della ditta e dal Datore di Lavoro della ditta esterna operante in appalto.

Le modalità di svolgimento del controllo sono le medesime descritte nel 3.1 ed anche in questo caso si prevede la verifica di tutti i soggetti che entrano nei luoghi di lavoro.

### 3.3 Mancata esibizione o esibizione non valida del green pass

Ove un lavoratore o un soggetto esterno **non esibisse il green pass**, oppure nei casi in cui i dati riportati su un green pass valido sono evidentemente incongruenti con la persona che lo ha esibito, il soggetto deputato al controllo ha il dovere di interdire l'accesso ai luoghi di lavoro del soggetto sprovvisto di valida certificazione verde – COVID 19.

Contestualmente è fatto obbligo di contattare il Datore di Lavoro, comunicando la difformità nei controlli affinché possano essere svolte le attività conseguenziali:

- Il dipendente sarà considerato assente ingiustificato;
- Comunicazione al Datore di Lavoro della ditta esterna;

In caso di sospensione dal lavoro, la stessa è comunicata immediatamente al lavoratore ed all'ufficio Risorse Umane. Non sono comunque permessi procedimenti disciplinari per la mancata o inesatta esibizione del green pass.

La **sospensione** ha validità fino ad esibizione della certificazione verde da parte del lavoratore e, comunque, non oltre il 31.12.2021.

### 3.4 Oneri per le ditte con lavorazioni in appalto

In tal senso il Datore di Lavoro, acquisisce per ogni ditta operante in appalto presso la/le proprie sedi operative, la dichiarazione Modulo 003 allegato alla presente con cui il Datore di Lavoro della ditta dichiara la **conformità alle disposizioni** di legge in materia.

Per un periodo transitorio dal **15.10.2021 al 31.10.2021** è consentito comunque l'accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori in appalto muniti di idoneo Green Pass anche in assenza di Modulo 003 opportunamente firmato da parte del loro Datore di Lavoro, oltre tale data, l'accesso sarà comunque interdetto per mancata evidenza di aderenza alle disposizioni di legge.

## RESPONSABILE INTERNO – VERIFICA GREEN PASS (Modulo 001)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di Datore di lavoro della ditta \_\_\_\_\_

conferisce il ruolo di **Incaricato alla Verifica del Green Pass** fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

Al sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

autorizzandolo a svolgere le seguenti attività con precisione e senso di responsabilità:

- Accertare la validità delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) di tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro (lavoratori e non), tramite la lettura del codice a barre (QR Code) in formato cartaceo o digitale utilizzando l'applicazione mobile **VerificaC19**;
- Interdire l'accesso a coloro che non esibiscono Green Pass in corso di validità;
- Interdire l'accesso ove il green pass abbia evidenti incongruenze con il soggetto esibente;
- Comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico ogni caso di interdizione all'accesso;

Nel rispetto della privacy e del trattamento dati non è comunque consentito:

- Effettuare registrazioni nominali dei controllati (i controlli devono essere fatti a tutti e non è ammesso il campionamento);
- Chiedere documento di identità a conferma dei dati presenti sul green pass;
- Divulgare a terzi gli esiti dei controlli effettuati.

Si raccomanda di svolgere le attività di controllo quotidianamente, vista l'impossibilità di desumere la scadenza di un Green Pass durante la verifica di validità.

Il Datore di lavoro: .....

Per accettazione:

Data: ..... Firma del Lavoratore: .....

## RESPONSABILE ESTERNO – VERIFICA GREEN PASS (Modulo 002)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ P. IVA. \_\_\_\_\_, di seguito indicato come Titolare del Trattamento e:

<b>Nome del dipendente che agisce in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali:</b>	
<b>Telefono:</b>	
<b>P.IVA o Codice Fiscale</b>	
<b>DPO<sup>1</sup> o referente del Responsabile se non presente il DPO</b>	
<b>Contratto di riferimento (oggetto, protocollo e data di stipula)</b>	

Nel seguito denominato Responsabile del Trattamento dei dati personali

### PREMESSO CHE

Tra le parti, è in essere un contratto, come sopra richiamato, e che le disposizioni ivi contenute restano vigenti alla presenza del presente addendum contrattuale.

A seguito dell'emergenza dettata dal COVID 19, ed in particolare alla pubblicazione del Decreto Legislativo del 16/09/2021 circa l'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, è necessario ed opportuno prevedere un addendum contrattuale tra le parti per il trattamento dei dati personali. Salvo ove diversamente specificato, per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni del GDPR,

### LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE, AVENDO A RIFERIMENTO IL SOPRA RICHIAMATO CONTRATTO

- Il Responsabile del Trattamento si occuperà di verificare il possesso di idoneo green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di tutto il personale;
- il Responsabile del Trattamento dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dall'Art. 28 comma 1 del GDPR, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia dei dati personali;

<sup>1</sup> Indicare il nome e gli estremi di contatto del Data Protection Officer, se designato dal Responsabile di trattamento dati personali, ai sensi dell'Art 37 del GDPR. In caso di assenza di nomina del DPO, indicare il referente interno aziendale per le tematiche oggetto del presente atto

- il Responsabile del Trattamento dichiara di adibire all'attività operativa esclusivamente personale opportunamente addestrato ed incaricato allo scopo;
- il Responsabile del Trattamento è tenuto a non effettuare alcuna registrazione di dati personali o sensibili connessi all'attività prevista dal presente atto, limitando la propria attività alla verifica della validità del green pass;

È fatto esplicito divieto a prendere visione dei documenti di identità o di documenti di riconoscimento in genere. È fatto obbligo al Responsabile del Trattamento di:

- mantenere assoluta riservatezza sui dati appresi;
- interdire l'accesso di ogni soggetto non in possesso di certificazione verde Covid-19 valida;
- comunicare al Datore di Lavoro ogni caso di mancata esibizione, o di non validità, dei green pass esibiti.

Il Responsabile dichiara, con il presente accordo, di non effettuare utilizzo dei dati personali degli interessati ottenuti, oltre le finalità di cui al contratto di riferimento.

In caso di danno materiale o immateriale a chiunque, commessa dal Responsabile del trattamento, la ditta di cui lo stesso fa parte risponde per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto agli obblighi di cui al Contratto, al presente Atto e relativi allegati, manlevando espressamente il Titolare da ogni onere e/o conseguenza negativa a riguardo.

**Firma Datore di lavoro**

\_\_\_\_\_

**Data:**-----

**Firma Datore di lavoro ditta esterna**

\_\_\_\_\_

**Data:**-----

**DICHIARAZIONE DI VERIFICA GREEN PASS (Ditta operante in appalto)**

**(Modulo 003)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ in qualità di Datore di Lavoro della ditta  
\_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_ dichiara di  
aver adottato misure organizzative atte a verificare che tutti i lavoratori della propria ditta  
siano muniti di Certificazione Verde – Covid 19 prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, ad  
eccezione dei lavoratori giustificati in quanto esenti dalla campagna vaccinale su base di  
idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute.

Dichiara altresì di essere consapevole che, con Decreto Legge del 16/09/2021, è necessaria  
tale certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro e che la mancata esibizione di valido Green  
Pass costituisce causa di interdizione all’accesso.

**Firma Datore di lavoro**

\_\_\_\_\_

**Data:**-----

## 4 I chiarimenti: Domande e risposte


### 1. Il green pass sarà valido con una o due dosi?

Il green pass per accedere a ristoranti, teatri, cinema, piscine e alle altre attività ed eventi svolte in luogo chiuso sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino.



### 2. Chi controlla il green pass?

Sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del green pass a verificare il possesso di idonea certificazione. Potrebbe essere una persona nominata dal datore di lavoro tra i dipendenti che avrà il compito di verificare il possesso della certificazione verde. L'autenticità del green pass sarà verificata attraverso l'App del ministero della Salute «Verifica C-19».



### 3. Come avviene il controllo del green pass?

Il Green pass viene verificato attraverso l'app VerificaC19, che deve essere scaricata sul dispositivo mobile. Non occorre avere una sim e nemmeno essere collegati ad una rete wi-fi. Il sistema funziona senza una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali.

### 4. Come si scarica il green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC ed è valida dal 15° giorno successivo alla prima dose di vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione sarà “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. La piattaforma nazionale, dopo che si è generato il Green Pass, invia il codice authcode per scaricarlo ai recapiti mail personali o tramite sms. Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione tramite il sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) o su app Immuni. In alternativa, se si è in possesso di Spid o Carta d'Identità Elettronica (CIE) è possibile utilizzare l'applicazione IO. Oppure si può accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale. Dal 30 luglio, in caso di mancato arrivo di sms o email, sul sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) è possibile recuperare in autonomia il codice authcode e poi scaricare il green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o da AppImmuni.

### 5. Il green pass è ottenibile dagli italiani vaccinati all'estero?

Sì. Una circolare del Ministero della Salute ha infatti riconosciuto valide le immunizzazioni fatte dagli

italiani oltre confine utilizzando uno dei quattro prodotti autorizzati nell'Ue (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, J&J). Bisogna recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, presentando, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, il certificato vaccinale rilasciato dall'Autorità Sanitaria estera che riporti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Il certificato, in formato cartaceo e/o digitale, dovrà essere redatto almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata.

### *6. In quali casi vengono rilasciate le certificazioni verdi?*

Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinato dall'art. 9 del "Riaperture", così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021. In particolare, il pass si ottiene:

- dopo il completamento del ciclo vaccinale, con validità di 9 mesi dalla data della seconda dose; A partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni Verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. Le linee guida specificano inoltre che il Green Pass riporterà ancora "9 mesi" come durata della validità, ma l'applicazione VerificaC19 impiegata per il controllo tiene fin da subito conto delle nuove disposizioni. L'app di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.
- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- dal 15° giorno successivo all'unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
- dopo l'avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2, con validità di 6 mesi;
- dopo aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

## 5 Le sanzioni

Chi è sorpreso sul posto di lavoro senza il green pass non perde il posto di lavoro, cioè non può essere licenziato, ma può essere sospeso dal lavoro e dallo stipendio. Inoltre ricevere una sanzione da 600 fino a 1500 euro. Mentre chi non effettua i controlli rischia da 400 a mille euro. Ci sono aspetti ancora da chiarire sui lavoratori in smart working.

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dovere controllare oppure a indicare, con atto formale, chi sono i soggetti deputati ai controlli e con quali modalità, preferibilmente all'ingresso. I datori di lavoro rischiano sanzioni da 400 a mille euro per ogni lavoratore sorpreso, sul lavoro, senza Green pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.



## REGOLE PER L'ACCESSO

PER ACCEDERE È OBBLIGATORIO:



**MASCHERINA** (no VALVOLA)



**MANTENERE** la **DISTANZA** di **ALMENO UN METRO** DAGLI **ALTRI** e ridurre al minimo la permanenza.



**IGIENIZZARSI le MANI**   
(igienizzanti e guanti disponibili all'ingresso).



essere in possesso della **certificazione VERDE**



**EVITARE ASSEMBRAMENTI. ATTENDERE ORDINATAMENTE IL PROPRIO TURNO.**

**L'ACCESSO NON È CONSENTITO IN CASO DI:**

- Febbre superiore ai 37,5° o sintomi influenzali
- Contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti
- Quarantena.

Attenersi alle raccomandazioni ed alle istruzioni delle Autorità competenti.

**Vi ringraziamo sin d'ora per la collaborazione. La prevenzione è nell'interesse di tutti.**